



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 11/11/2024

Numero Registro Dipartimento 2014

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15735 DEL 11/11/2024

Oggetto: CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - SEDE FARMACEUTICA N. 10 COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – DINIEGO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE APERTURA E RICONOSCIMENTO TITOLARITÀ DOTT.SSA TERESA STRAFACE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il R.D. n. 1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i."*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *"Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i."* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare"*, in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *"Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)"*;
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026"*;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 *"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;*

- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

DATO ATTO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con L.R. 2 febbraio 2018 n. 2, pubblicata sul BURC n. 13 del 2 febbraio 2018, a decorrere dal 31 marzo 2018 è stato istituito il Comune di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza, il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai suddetti Comuni;
- con DDG n. 8438 del 21 luglio 2022 recante "*Concorso straordinario sedi farmaceutiche. Approvazione elenco sedi disponibili per il quarto interpello*" è stato approvato l'elenco delle sedi da assegnare con il quarto interpello del concorso straordinario in itinere;
- con DDG n. 9279 del 03 agosto 2022 recante "*Concorso straordinario sedi farmaceutiche. Annullamento parziale in autotutela DDG n. 8438/2022*" si è provveduto ad aggiornare l'elenco approvato con DDG n. 8438/2022 escludendo la 4^a sede farmaceutica urbana di nuova istituzione del Comune di Amantea (CS), così descritta: "*Zona di nuova urbanizzazione Tonnara – Coreca – Oliva – Marinella*" dall'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione al quarto interpello del concorso straordinario, a seguito dell'annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Amantea n. 54/2016, istitutiva della sede farmaceutica urbana n. 4 del Comune di Amantea, disposto dal TAR Calabria con la sentenza n. 2041/2021;
- con DDG n. 14121 dell'11 novembre 2022, a fronte delle n. 32 sedi disponibili per il quarto interpello, si è provveduto ad assegnare n. 11 sedi farmaceutiche alle candidature che hanno espresso la propria accettazione per il tramite della piattaforma applicativa unica del Ministero della Salute, escludendo dalla procedura concorsuale n. 21 candidature per mancata preferenza, mancata accettazione, ovvero per espressa rinuncia alla sede proposta;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Commissariale n. 27 del 23/05/2013, Prot. n. 24573, modificativa della precedente n. 60 del 20/04/2012, Prot. 18352, il Comune di Corigliano Calabro approvava la "*Zonizzazione territoriale del servizio di distribuzione farmaceutica - Art. 11 D.L. 24/01/2012, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012, n. 27*", definendo le aree di pertinenza di ciascuna delle sedi farmaceutiche ricadenti nel territorio comunale;

- tra le nuove sedi istituite nel Comune di Corigliano Calabro (all'epoca non ancora fuso nell'attuale Città di Corigliano-Rossano) risultava anche la sede identificata come "Zona VII" della frazione Scalo del suddetto Comune, la cui descrizione, contenuta nella sopracitata deliberazione, è la seguente: *"costituita dalla parte settentrionale dello Scalo comprendente via Santa Lucia e Contrada Torricella Superiore"*;
- con la sopracitata D.G.R. n. 1/2013 la Regione Calabria approvava il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, tra le quali venivano ricomprese quelle istituite nel territorio del Comune di Corigliano Calabro con deliberazione commissariale n. 60/2012, come modificata dalla richiamata deliberazione commissariale n. 27/2013;
- la suddetta perimetrazione veniva recepita dalla Regione Calabria negli atti concorsuali, ed in particolare nel decreto dirigenziale n. 5943 del 6 giugno 2017, recante l'aggiornamento delle sedi disponibili, e nel decreto n. 8438 del 21 luglio 2022 con cui è stato avviato il quarto interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;
- all'esito del quarto interpello del concorso straordinario, in virtù del richiamato decreto dirigenziale n. 14121/2022, la dott.ssa Straface Teresa - candidata in forma singola con domanda prot. n. 000987 - 20-02-2013 - 180 e collocata alla posizione n. 171 della graduatoria approvata con DDG n. n. 1035 del 7 febbraio 2020 - è risultata assegnataria della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 10 del Comune di Corigliano Calabro, individuata quale "Zona VII" e così descritta: << *Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo, comprendente Via Santa Lucia e C.da Torricella Superiore* >>;
- in data 29/11/2022 la dott.ssa Straface Teresa presentava al Comune di Corigliano-Rossano istanza di avvio dell'attività presso l'immobile commerciale sito alla via SS. Pietro e Paolo snc, identificato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 76, particella 552, subalterno 16;
- con provvedimento Prot. 8078 del 23/01/2023 il Dirigente del Settore 10- Urbanistica e Commercio rigettava l'istanza in quanto <<*l'immobile indicato non ricadeva all'interno della Zona VII per come descritta ed individuata nella delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri della Giunta, n. 60 del 20.04.2012, come modificata ed integrata dalla delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.2013 e dagli elaborati planimetrici allegati alle medesime per farne parte integrante e sostanziale.*>>;
- avverso il predetto provvedimento comunale l'assegnataria della suddetta sede farmaceutica promuoveva innanzi al TAR Calabria il ricorso contraddistinto con R.G. n. 112/2023, formalizzando altresì al competente Settore del Dipartimento "Salute e Welfare", in data 30 gennaio 2023, istanza di differimento del termine di apertura della sede assegnata;
- con nota dipartimentale prot. n. 56901 del 7 febbraio 2023, nelle more della definizione del suddetto giudizio, veniva concesso un primo differimento di 180 giorni del termine per l'apertura della sede farmaceutica, come stabilito dall'art. 11 lett. d) del bando di concorso, fino al giorno 11 novembre 2023;
- successivamente l'adito TAR, con ordinanza n. 283 del 24 febbraio 2023, disponeva la nomina di un verificatore affinché provvedesse a fornire sommaria descrizione dei luoghi in cui la ricorrente intendeva aprire la farmacia di nuova istituzione, Sede 10 - Zona VII alla Via S.S. Pietro e Paolo snc, nonché a specificare in quale zona della relativa Pianta Organica comunale ricadessero i predetti locali, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito della relazione;
- in ottemperanza alla sopracitata ordinanza del TAR n. 283/2023 il competente Settore Assistenza Farmaceutica, con nota prot. n. 98600 del 2 marzo 2023, in esercizio della facoltà di delega concessa al verificatore, demandava il compimento delle operazioni di verifica alla Commissione Farmaceutica dell'ASP di Cosenza, competente per territorio;
- l'ASP di Cosenza, con nota prot. n. 30352 del 14 marzo 2023, trasmetteva la richiesta relazione di verifica, che veniva ritualmente depositata presso il TAR Calabria in data 23 marzo 2023;
- il TAR Calabria, tenuto conto dell'esito della richiesta verifica, con sentenza n. 613 del 18 aprile 2023 accoglieva il ricorso promosso dalla dott.ssa Straface e per l'effetto annullava il provvedimento del Dirigente del Settore 10 - Urbanistica e Commercio del Comune di Corigliano Rossano prot. n. 8078 del 23 gennaio 2023, osservando quanto segue: << *d) i risultati della verifica, svolta dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi socio-sanitari della Regione Calabria, per il tramite dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sono chiarissimi nell'evidenziare l'illegittimità della*

decisione amministrativa contestata; e) in particolare, l'immobile scelto dalla ricorrente per aprire la sede farmaceutica è individuato, nell'elaborato grafico allegato alla "zonizzazione territoriale del servizio di distribuzione farmaceutica", adottata con la deliberazione della Commissione straordinaria del 23 maggio 2013, n. 27, in "zona bianca"; f) tuttavia, nella zonizzazione del territorio comunale non vi possono essere "zone bianche"; g) ciò posto, l'immobile si colloca fattualmente nella zona VII, che "è costituita dalla parte settentrionale dello Scalo comprendente la via Santa Lucia e Contrada Torricella Superiore", posto che la zona bianca si trova appunto tra la via Santa Lucia e la Contrada Torricella Superiore >>;

- la richiamata sentenza ha accolto il ricorso in quanto l'immobile sito nel Comune di Corigliano Rossano, alla via SS. Pietro e Paolo snc, identificato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 76, particella 552, subalterno 16, insiste nella "zona bianca" compresa tra la zona VII (Santa Lucia) e la zona XI (Villaggio Frassa – Torricella Superiore) per cui, non essendo possibile la presenza di zone bianche nell'ambito del territorio comunale, esso ricade fattualmente nella Zona VII;
- con istanza trasmessa a mezzo PEC in data 10 ottobre 2023 l'assegnataria della farmacia formulava nuova istanza di differimento del termine di apertura della farmacia; all'istanza veniva allegata perizia giurata attestante che: << (...) *l'insediamento dell'esercizio farmaceutico risulta (...) di difficile collocazione per carenza di unità immobiliari idonee (...) non è stato possibile individuare anche una sola soluzione disponibile per l'avviamento della nuova sede farmaceutica in quanto i pochi locali potenzialmente idonei sono tutti già in uso (...)>>;*
- con istanza prot. 116256 del 12/10/2023 presentata al Comune di Corigliano-Rossano, la dott.ssa Straface, nel rappresentare che l'immobile ubicato in via SS. Pietro e Paolo snc era stato ceduto a terzi in data 28/06/2023 e che il nuovo proprietario non aveva dato seguito al contratto preliminare di locazione sottoscritto con il precedente titolare, avanzava all'ente comunale richiesta di ubicare la farmacia altrove, individuando il nuovo immobile: <<*in via Sciacca n. 108, quale interpretazione in razionale estensione di appena 50 metri della zona assegnata*>>;
- in riscontro all'istanza di proroga del 10 ottobre 2023 il Dipartimento "Salute e Welfare", con nota prot. n. 476519 del 27 ottobre 2023, stabiliva di concedere un nuovo differimento di ulteriori 180 giorni del termine per l'apertura della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano - Rossano, fino al giorno 9 maggio 2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 30/10/2023 il Comune di Corigliano-Rossano adottava "Atto di indirizzo per la predisposizione di nuova pianta organica farmaceutica della città ai sensi della L. 18/90 - Verifica delle condizioni ed assenso alla deroga rispetto alla pianta organica vigente finalizzata a garantire massima accessibilità ed equa distribuzione del servizio";
- avverso la suddetta deliberazione di Giunta comunale promuovevano ricorso i titolari di tre farmacie confinanti dell'area di Corigliano; il relativo giudizio risulta tuttora pendente innanzi al TAR Calabria con R.G. n. 175/2024;
- con istanza trasmessa a mezzo PEC del 5 marzo 2024 la dott.ssa Straface richiedeva un ulteriore proroga del termine di apertura della farmacia; in riscontro a tale ulteriore richiesta, con nota dipartimentale prot. n. 193873 del 14 marzo 2024, fatta oggetto di impugnazione con ricorso R.G. 1345/2024 tutt'ora pendente innanzi al TAR Calabria, il Dipartimento competente stabiliva di concedere un ulteriore differimento di 180 giorni del termine per l'apertura della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano - Rossano (CS), fino al giorno 5 novembre 2024;
- in data 2 maggio 2024 la parte istante presentava al SUAP del Comune di Corigliano- Rossano la Segnalazione Certificata Inizio Attività Farmacia (SCIA condizionata) corredata da ulteriore perizia giurata in cui il tecnico incaricato ha attestato quanto segue: <<*in ordine all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura della nuova sede farmaceutica assegnata, considerata la modifica della Zona VII intervenuta a seguito della sentenza n. 613 del 18 aprile 2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 30 ottobre 2023 del Comune di Corigliano-Rossano, si attesta che il locale commerciale della dott.ssa Teresa Straface per l'apertura della nuova sede farmaceutica, ubicata in via M.F. Sciacca, 108, Corigliano Scalo di Corigliano-Rossano e riportato in catasto fabbricati del Comune di Corigliano-Rossano alla sezione censuaria A, foglio di mappa 76, particella 250, subalterno 5, è situa-to nella parte settentrionale di Corigliano Scalo corrispondente a quella identificata dal provvedi-mento di assegnazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 14121 del 11.11.2022*>>;

- con istanza trasmessa a mezzo PEC del 21 settembre 2024, la dott.ssa Straface formalizzava l'istanza finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura e di riconoscimento della titolarità individuale della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, corredata della documentazione prevista dalla nota prot. n. 503154 del 14 novembre 2022;
- con PEC del 23 settembre 2024, il Settore Assistenza Farmaceutica comunicava l'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- con PEC del 12 ottobre 2024, la dott.ssa Straface, stante l'approssimarsi della scadenza del termine di apertura della sede farmaceutica di nuova istituzione concesso con la sopracitata nota dipartimentale prot. n. 193873 del 14 marzo 2024, formalizzava istanza per la concessione di un'ulteriore proroga del termine di apertura della farmacia, per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti di competenza del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASP di Cosenza;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'attività istruttoria avviata in data 23 settembre 2024 e preordinata all'adozione del richiesto provvedimento autorizzativo, il Settore Assistenza Farmaceutica, al fine di accertare l'esatta ubicazione dell'immobile commerciale destinato ad essere adibito ad esercizio farmaceutico, acquisiva d'ufficio elaborato tecnico predisposto dal Laboratorio di Pianificazione dell'Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'UNICAL, depositato agli atti del giudizio recante R.G. n. 175/2024, pendente innanzi al TAR Calabria per l'annullamento della sopracitata D.G.C. n. 385/2023 assunta dal Comune di Corigliano-Rossano;
- dall'esame della suddetta relazione tecnica, ed in particolare della planimetria - allegato 4 del richiamato elaborato, è emerso che l'immobile individuato per l'apertura della nuova farmacia, ubicato nel Comune di Corigliano-Rossano alla via Sciacca n. 108, risulta localizzato in Zona VI, nella quale ricade la farmacia della Dott.ssa Anna Romanelli; quanto alla disponibilità di locali nell'area di pertinenza della Zona VII, è emerso altresì che: *<<dai risultati ottenuti all'interno dell'area relativa alla via Santa Lucia (Zona VII della pianta organica del Comune di Corigliano-Rossano), alla data del sopralluogo risultano essere disponibili 8 immobili di cui 6 identificati nel GRUPPO 1 con categoria catastale C1 (commerciale) e 2 identificati nel GRUPPO 3 con categoria catastale diversa rispetto alla categoria C1 (commerciale)>>*;
- la richiamata D.G.C. n. 385/2023 del Comune di Corigliano-Rossano, nel dare incarico al Dirigente del Settore *"Urbanistica e Commercio"* di predisporre nuova Pianta Organica delle Farmacie ricadenti nel territorio del suddetto Comune, ha assentito all'eventuale deroga alla perimetrazione del servizio farmaceutico attualmente, *"attraverso l'individuazione di un immobile con destinazione commerciale in un'area limitrofa al perimetro della stessa"*. Pertanto, *"nelle more di una necessaria revisione della p.o. delle farmacie cittadina"*, si è ritenuto legittimo *"assentire ad una concessione in deroga all'attuale p.o. farmaceutica ovvero se necessario alla riperimetrazione parziale della stessa"*;
- dall'analisi delle zone farmaceutiche in questione emerge inconfutabilmente che il locale individuato per l'apertura della farmacia di nuova istituzione, ricadente in via Sciacca n. 108, non è configurabile neanche quale *"area limitrofa"* al perimetro di quella accettata dalla dott.ssa Straface ed assegnata con il DDG n. 14121/2022, trovandosi l'edificio sito in via Sciacca n. 108 ad una distanza pedonale dalla Zona VII pari a ml 1428, come evincesi dalla planimetria di cui all'allegato n. 4 della richiamata relazione tecnica;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 581457 del 17 settembre 2024 il Settore Assistenza Farmaceutica ha chiesto al Dirigente del Settore 10 *"Urbanistica e Commercio – Servizio 2 SUAP e Commercio"* del Comune di Corigliano-Rossano di fornire chiarimenti in merito alla esatta ubicazione dell'immobile da destinare ad esercizio farmaceutico, sito nel Comune di Corigliano-Rossano alla via Sciacca n. 108 ed individuato catastalmente al foglio di mappa 76, particella 250, subalterno 5 - attestando espressamente se la via Sciacca n. 108 ricadesse o meno all'interno dei confini della zona VI, afferente la sede farmaceutica di titolarità della *"Farmacia Romanelli"*;
- la medesima richiesta veniva formulata dall'ASP di Cosenza con propria nota prot. n. 120445 dell'1 ottobre 2024, trasmessa per conoscenza al competente Settore del Dipartimento *"Salute e Welfare"*, conservata in atti;

PRESO ATTO:

- di quanto accertato dal Servizio "Edilizia Privata" del Comune di Corigliano-Rossano con la relazione istruttoria di cui alla nota prot. n. 123675 del 25 ottobre 2024, conservata in atti, a mezzo della quale, vista la nota regionale prot. n. 581457 del 17 settembre 2024 e la cartografia allegata alla deliberazione di C.C. n. 27 del 23 maggio 2013 - recante "*Zonizzazione territoriale del servizio di distribuzione farmaceutica*" - adottata dall'estinto Comune di Corigliano Calabro a modifica ed integrazione della deliberazione di Commissione Straordinaria n. 60 del 20 aprile 2012: << *si da atto di conferma di quanto già riscontrato dalla Regione Calabria nella nota oggettivata inerente l'immobile sito nel Comune di Corigliano-Rossano alla Via Sciacca – Area Urbana Corigliano – identificato catastalmente sul foglio di mappa n. 76 part.IIIa n. 250 ricadente all'interno dei confini della zona VI per come individuato sulla cartografia allegata alla deliberazione n. 27 del 23 maggio 2013* >>;
- che con propria nota prot. n. 123717 del 25 ottobre 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, il Settore 9 "*Urbanistica e Commercio*" del Comune di Corigliano-Rossano, a riscontro della sopracitata nota regionale acquisita agli atti del Comune con prot. n. 107391 del 18 settembre 2024 e preso atto di quanto accertato dal Servizio "Edilizia Privata" con la suddetta relazione istruttoria, ha comunicato: << *che detto accertamento conferma che l'immobile sopra individuato, ricade all'interno dei confini della zona VI, come individuata dalla deliberazione di CC n. 60 del 2012, modificata ed integrata dalla deliberazione CC n. 27 del 23 maggio 2013* >>;

VISTO l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: << *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione* >>;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 675255 del 28 ottobre 2024 il Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di diniego delle istanze di autorizzazione all'apertura e riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica, nonché di proroga del termine di apertura della afferente farmacia, con le seguenti motivazioni: << *l'immobile commerciale destinato ad ospitare l'azienda commerciale connessa alla sede farmaceutica di nuova istituzione n. 10, ubicato nel Comune di Corigliano-Rossano alla via Sciacca n. 108 ed individuato catastalmente al foglio di mappa 76, particella 250, subalterno 5, sulla base della documentazione acquisita agli atti, risulta ricadere all'interno del perimetro della Zona VI, afferente la sede farmaceutica della pianta organica delle farmacie del Comune di Corigliano Calabro (oggi Corigliano-Rossano), di titolarità della Dott.ssa Anna Romanelli in forza di Decreto del Medico Provinciale di Cosenza prot. n. 2477 del 27 giugno 1973, collocandosi pertanto al di fuori dei confini della Zona farmaceutica VII, assegnata con DDG n. 14121/2022* >>;

ESAMINATE le osservazioni presentate dalla parte istante entro il termine previsto dall'art. 10-bis Legge 241/1990, a mezzo PEC del 4 novembre 2024 conservata in atti, unitamente alla documentazione allegata, dalle quali, tuttavia, non emergono motivi rilevanti di segno opposto al preavviso di diniego notificato in data 28 ottobre 2024, non potendosi comunque sopperire alla mancanza di un presupposto essenziale per il rilascio della richiesta autorizzazione;

RILEVATO CHE:

- le osservazioni rese dall'istante risultano inaccoglibili in quanto, da un lato, riproducono argomentazioni già esaminate nel preavviso di diniego e, dall'altro, risultano fuorvianti nonché smentite dall'esito dell'attività istruttoria svolta anche mediante acquisizione dell'attestazione da parte degli uffici comunali sulla precisa ubicazione dei locali in cui si è richiesta l'apertura della farmacia;

- la sentenza del TAR Calabria Catanzaro n. 892/2018, richiamata dall'istante, depone contro le argomentazioni dalla stessa avanzate, atteso che con essa si è ribadito quanto già si evinceva dalle raffigurazioni cartografiche allegate alla Delibera di Consiglio Comunale istitutiva n. 27/2013, recepite in tutti i successivi atti del concorso straordinario regionale: << *la zona VII involge l'area settentrionale di Corigliano Scalo con la contrada Torricella Superiore e Via Santa Lucia, ragionevolmente individuata con la restante porzione di Via Santa Lucia distinta da quella meridionale già ricadente nella zona VI, e non anche con la Via Santa Lucia nella sua interezza* >>;
- contrariamente a detto univoco assunto, l'istante ha avanzato richiesta di avviare l'esercizio di farmacia proprio nella parte meridionale di Via Santa Lucia, in locale ubicato nella predetta Zona VI, come attestato dal Comune di Corigliano-Rossano nelle richiamate note rese su impulso del competente Settore del Dipartimento "Salute e Welfare";
- in materia di piante organiche delle farmacie non è possibile operare alcuna *"interpretazione in razionale estensione della zona assegnata"*, ma occorre tra l'altro verificare che il locale della farmacia di nuova apertura non ricada nella zona di spettanza di altra sede farmaceutica;
- i locali di Via Sciacca, 108 di Corigliano in Corigliano-Rossano, per come attestato anche dal Comune competente, rientrano appieno nell'area di competenza della Zona VI, storicamente assegnata alla farmacia della dott.ssa Anna Romanelli;
- evidentemente fuorviante è altresì il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3124/2024, la quale postula, nell'ottica dell'equa distribuzione del servizio sul territorio, il chiaro principio di modificabilità da parte del Comune competente del perimetro delle sedi farmaceutiche istituite; tuttavia, ciò risulta possibile solo mediante lo strumento normativo della revisione della vigente pianta organica, che nel caso di specie non è stata in alcun modo modificata rispetto agli atti confluiti nel concorso straordinario regionale nell'ambito del quale la nuova sede è stata assegnata. La sottolineata esigenza di garantire un'equa distribuzione del servizio sul territorio, perseguita secondo le finalità proprie del concorso straordinario, volge nella direzione dell'apertura delle nuove sedi in aree antropizzate ma prive di tale servizio, al fine di assicurare la sua capillarità e migliore fruibilità da parte di un maggior numero di cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- il termine di apertura della sede farmaceutica previsto dall'art. 11 lett. d) del Bando di concorso e prorogato, da ultimo, con nota prot. n. 193873 del 14 marzo 2024, stante la mancata concessione di un ulteriore differimento è scaduto in data 5 novembre 2024;
- ai sensi degli artt. 11 lett. d) e 12 lett. g) del Bando di concorso approvato con D.G.R. n. 1/2013, deve essere dichiarata la decadenza della dott.ssa Straface Teresa dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, di cui al DDG n. 14121/2022, per omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro il termine previsto dall'art. 11 lett. d) del Bando;
- a seguito dell'intervenuta decadenza dall'assegnazione, la sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, corrispondente alla Zona farmaceutica VII così individuata: *"Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo comprendente via Santa Lucia e Contrada Torricella Superiore"*, risulta vacante ed in quanto tale disponibile per l'assegnazione definitiva in titolarità individuale a mezzo del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, che dovrà essere indetto ed espletato ogni quattro anni (entro il mese di marzo di ogni anno dispari) ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, di concludere il procedimento confermando il preavviso di diniego dell'autorizzazione all'apertura e di riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, di cui alla nota prot. n. 675255 del 28 ottobre 2024;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RIGETTARE l'istanza di autorizzazione all'apertura e riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano presentata dalla dott.ssa Straface Teresa, nonché la connessa istanza di ulteriore proroga del termine di apertura della farmacia, in quanto l'immobile destinato ad essere adibito ad esercizio farmaceutico risulta ricadere all'interno del perimetro della Zona VI, afferente altra sede farmaceutica della pianta organica delle farmacie del Comune di Corigliano Calabro (oggi Corigliano-Rossano), collocandosi al di fuori dei confini della Zona farmaceutica VII, assegnata con DDG n. 14121/2022 all'esito del quarto interpello del concorso straordinario indetto con DGR n. 1/2013;

2. DI DICHIARARE, per l'effetto, ai sensi degli artt. 11 lett. d) e 12 lett. g) del Bando di concorso approvato con D.G.R. n. 1/2013, la decadenza della dott.ssa Straface Teresa dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, di cui al DDG n. 14121/2022, per omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, previsto dall'art. 11 lett. d) del Bando di concorso;

3. DI DARE ATTO CHE a seguito dell'intervenuta decadenza dall'assegnazione, la sede farmaceutica n. 10 del Comune di Corigliano-Rossano, corrispondente alla Zona farmaceutica VII così individuata: "*Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo comprendente via Santa Lucia e Contrada Torri-cella Superiore*", è dichiarata vacante e sarà assegnata in titolarità individuale a mezzo del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, che dovrà essere indetto ed espletato ogni quattro anni (entro il mese di marzo di ogni anno dispari) ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

4. DI RITENERE il presente atto quale provvedimento conclusivo del procedimento avviato su istanza di parte;

5. DI DEMANDARE all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, la verifica di quanto stabilito con il presente atto, dandone comunicazione al Dipartimento "*Salute e Welfare*";

6. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla farmacista interessata;

7. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

8. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

10. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)